

CONTRATTO DI COMODATO DEI QUADRI DELLA PINACOTECA ATHEISIS A
FAVORE DEL COMUNE DI ROVIGO

tra

l'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHEISIS APS, con sede legale in Boara Pisani
PD, piazza Athesia 6, C.F. 91007990285, in persona del Presidente

C.F. -----, giusta deliberazione dell'Organo di amministrazione n.
---/--- acquisita agli atti del Comune di Rovigo al prot. n. ---/---, di seguito
indicata anche come Comodante;

e

il COMUNE DI ROVIGO, con sede in Rovigo, Piazza Vittorio Emanuele II n° 1,
C.F. 00192630291, rappresentato in questo atto dal Dirigente del Settore interessato
-----, C.F. -----, giusto Decreto Sindacale n. --- del -----, di
seguito indicato anche come Comodatario;

premesso che:

- con comunicazione del 04/04/2023 prot. del Comodatario n. ---/--- la Comodante
proponeva al Comune di Rovigo il perfezionamento di un contratto di comodato di
durata quinquennale avente ad oggetto le opere pittoriche, di proprietà della prima,
identificate nelle schede allegate alla citata comunicazione;

- con deliberazione di Giunta comunale n. ---/---, ai sensi dell'art. 26 lett. m) del
vigente Statuto del Comune di Rovigo, è stato: approvato il comodato delle opere
pittoriche di proprietà dell'Associazione Culturale Athesis Aps; disposto che -----;

- con determinazione a contrattare n. ---/---, ai sensi dell'art. 192 tuel, è stato:
approvato lo schema di contratto di comodato recante le clausole ritenute essenziali;
disposto che il fine che con il contratto si intende perseguire consiste nel -----;

specificato che il contratto di comodato ha ad oggetto -----; disposto che il

	contratto venga stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi	
	dell'art. 17 RD n. 2440/1923; specificato che la modalità di scelta del contraente è	
	coerente con quanto previsto dall'art. 41 n. 2 RD n. 827/1924 trattandosi di	
	comodato avente ad oggetto beni per la cui natura non e' possibile promuovere il	
	concorso di pubbliche offerte;	
	le parti, come sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue	
	ART. 1) PREMESSE E OGGETTO	
	1.1. Le premesse e gli atti ivi richiamati, nonché le schede allegato A, costituiscono	
	parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	1.2. Il presente contratto ha ad oggetto il prestito d'uso gratuito, da parte del	
	Comodante e a favore del Comodatario, delle opere pittoriche - di seguito indicate	
	anche come Opere - di proprietà del primo specificatamente individuate nelle schede	
	Allegato A al presente contratto.	
	ART. 2) DURATA	
	2.1. Il rapporto di comodato avrà durata pari ad anni cinque decorrenti dalla data di	
	sottoscrizione del Verbale di Consegna e Consistenza delle Opere, fatta salva la	
	facoltà per il Comodante di domandare la restituzione delle Opere prima della	
	scadenza del termine di cui sopra qualora sopraggiunga un suo urgente ed	
	impreveduto bisogno e nel rispetto di quanto previsto al riguardo dall'art. 3.5. del	
	presente contratto.	
	2.2. Non è ammesso il rinnovo tacito del presente contratto.	
	ART. 3) OBBLIGHI DEL COMODATARIO	
	3.1 Il Comodatario non dovrà corrispondere al Comodante alcun corrispettivo per il	
	godimento e l'uso del bene mobile.	
	3.2 Il Comodatario è tenuto a custodire il bene mobile con la diligenza del buon	
	2	

padre di famiglia.

3.3 Il Comodatario si obbliga ad utilizzare le Opere per l'esclusivo uso di esposizione presso l'immobile comunale "ex CUR" sito in via Marconi, Rovigo.

3.4 È fatto divieto al Comodatario di concedere il bene mobile in godimento a terzi senza il consenso del Comodante.

3.5 Il Comodatario sarà tenuto a restituire al Comodante le Opere nelle seguenti ipotesi: alla scadenza del termine finale di efficacia del presente contratto; prima della scadenza del termine finale di efficacia del contratto previa richiesta del Comodante da trasmettere a mezzo pec al Comodatario con preavviso di almeno ----- giorni (fa fede la data della ricevuta di avvenuta consegna della pec); prima della scadenza del termine finale di efficacia del contratto previa richiesta del Comodante da trasmettere a mezzo pec al Comodatario nel caso di sopravvenuto urgente e impreveduto bisogno del Comodante. In quest'ultimo caso la restituzione delle Opere dovrà avvenire entro il più breve termine possibile decorrente dalla ricezione della richiesta trasmessa a mezzo pec, con applicazione dei canoni di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. In ogni caso le eventuali spese necessarie per attuare la restituzione delle Opere, e comunque gli oneri connessi con la restituzione stessa, sono a carico del Comodante.

3.6. Oltre che nelle ipotesi di cui al precedente punto 3.5. il Comodatario è tenuto all'immediata restituzione delle Opere nel caso di cui all'art. 5 del presente contratto.

3.6 Il Comodatario non ha diritto al rimborso delle spese di ordinaria manutenzione sostenute per servirsi delle Opere.

3.7. Il Comodatario si impegna a comunicare tempestivamente al Comodante la sopravvenuta esigenza di provvedere a spese di manutenzione straordinaria delle Opere necessarie al fine di consentirne la conservazione e l'uso.

ART. 4) OBBLIGHI DEL COMODANTE

4.1 Le spese di manutenzione straordinaria delle Opere, anche se non urgenti, sono a carico del Comodante.

4.2 Il Comodante è tenuto a risarcire al Comodatario i danni derivanti anche a terzi dai vizi occulti a conoscenza del Comodante medesimo – ancorché la conoscenza sia sopravvenuta rispetto allo stato manutentivo delle Opere attestato nel Verbale di Consegna e Consistenza – e di cui quest’ultimo non abbia fornito avvertimento.

ART. 5) SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO

5.1. La variazione o il mutamento, anche parziale, della destinazione, come pure la concessione a terzi - a qualsiasi titolo - del godimento delle Opere, determineranno automaticamente la risoluzione del contratto. In ogni caso il Comodatario risponderà dei danni cagionati al Comodante in conseguenza della violazione della presente clausola ai sensi degli artt. 1804 e 1805 c.c..

ART. 6) STATO DEI BENI E RESPONSABILITA’

6.1. Il Comodatario si obbliga a restituire le Opere al termine del rapporto nello stato di manutenzione corrispondente a quello attestato nel Verbale di Consegna e Consistenza, salvo il normale deperimento d'uso dovuto alla vetustà; è fatta salva l'applicazione dell'art. 1812 c.c. e dell'art. 4.2. del presente contratto con riferimento ai vizi occulti delle Opere.

6.2. Ogni aggiunta, fatta dal Comodatario, che non possa essere tolta senza danneggiare le Opere, resterà a favore del Comodante al termine del rapporto, senza alcun compenso.

6.3 Con riferimento al perimento delle Opere per caso fortuito non trova applicazione il comma 1 dell'art. 1805 c.c.

6.4. Il Comodatario che impiega una o più Opere per un uso diverso o per un tempo

più lungo di quello previsto nel presente contratto, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.

6.5. Le Opere non hanno formato oggetto di stima ai sensi dell'art. 1806 c.c., pertanto è esclusa ogni responsabilità del Comodatario per ogni riduzione del valore, perimento o deterioramento delle Opere derivante da caso fortuito o forza maggiore

6.6. Se una o più Opere si deteriorano per solo effetto dell'uso per cui sono state consegnate e senza colpa del Comodatario, questi non risponde del deterioramento.

ART. 7) FORO COMPETENTE

7.1. Nel caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, le parti determinano la competenza del foro di Rovigo.

ART. 8) OBBLIGHI FISCALI

8.1. Il presente contratto - compresi i documenti allegati allo stesso - è: soggetto ad imposta di registro fissa in caso d'uso ai sensi dell'art. 3 Tariffa II DPR n. 131/1986; esente da imposta di bollo ai sensi degli artt. 82 comma 5 e 104 del D.Lgs. n. 117/2017, data l'iscrizione della Comodante nel RUNTS.

ART. 9) DOMICILI CONTRATTUALI

9.1. Ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto andrà effettuata a mezzo pec agli indirizzi indicati al successivo punto n. 9.2. da persone legittimate a rappresentare le parti contrattuali.

9.2. Le parti contrattuali eleggono i seguenti domicili digitali: Comune di Rovigo – comunerovigo@legalmail.it; Associazione Culturale Athesis APS: associazioneathesis@pec.it.

Data di ricezione da parte del Comune di Rovigo del presente contratto sottoscritto digitalmente da parte del Comodante e trasmesso a mezzo pec da quest'ultimo.

Per il Comune di Rovigo, Il Segretario Generale — [redacted] —

firmato digitalmente

Per l'ASSOCIAZIONE CULTURALE ATHESIS APS, il Presidente [redacted]

[redacted] — firmato digitalmente